

(Nn. 1473 e 1252-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ANGELINI Cesare)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Miglioramento dei minimi di pensione, delle norme sulla reversibilità delle pensioni,  
ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 (1473)

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, FIORE, MARZOLA, MARIANI, BOLOGNESI, ROVEDA,  
BOCCASSI, MANCINELLI, NEGRI, PORCELLINI, MANCINO e ZUCCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1956

E

Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di reversibilità  
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (1252)

d'iniziativa dei Senatori FIORE, BITOSSÌ, FABBRI, CERMIGNANI, BOCCASSI,  
ZUCCA e PORCELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1957

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1473, di iniziativa dei senatori Bitossi, Fiore ed altri (che porta il titolo: « Miglioramento dei minimi di pensione, delle norme sulla reversibilità delle pensioni ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 »), non intende soddisfare — secondo i proponenti — la manifestata esigenza di un'organica e definitiva sistemazione della materia, ma soltanto quella di sanare le lacune più gravi dell'attuale sistema previdenziale, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il disegno di legge, all'articolo 1, prevede la sostituzione dell'articolo 10 della citata legge n. 218 (ad eccezione del primo comma) con un nuovo testo, in virtù del quale le pensioni minime, che attualmente ammontano a lire 42.000 o a lire 60.000 annue (secondo l'età del pensionato), vengono elevate, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, a lire 120 mila annue: questa cifra si eleva poi ulteriormente a lire 130.000 per la 13<sup>a</sup> mensilità, in forza dell'articolo 3 della stessa legge 4 aprile 1952, n. 218.

Eguale aumento viene applicato alle pensioni di reversibilità, il cui importo annuo è oggi fissato in lire 42.000.

In conseguenza di tale proposta, i presentatori del disegno di legge non potevano non porsi il problema dell'aumento delle pensioni per tutti gli altri pensionati, e specialmente per quelli che godono di un trattamento leggermente superiore ai minimi attualmente in vigore. A questo fine essi suggeriscono un criterio « degradante » — come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento — a seconda del diverso ammontare delle pensioni; determinandosi in lire 6.500 annue l'aumento minimo, comprensivo della tredicesima mensilità.

Cosicchè, con gli articoli 2 e 3 viene proposto che, fermi restando i minimi di cui all'articolo 1, tutte le pensioni liquidate o da liquidare ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono ricalcolate con i seguenti coefficienti:

a) 125 per cento fino all'importo di lire 96.000 (la nuova pensione raggiungerebbe la cifra di lire 120.000 annue, più, s'intende lo importo di lire 10.000 della 13<sup>a</sup> mensilità);

b) per le pensioni da lire 96.000 a lire 276.000:

- 125 per cento fino a lire 96.000;
- 90 per cento per la rimanente somma.

In tal modo l'attuale pensione di lire 276 mila salirebbe a lire 282.000, più un dodicesimo per la 13<sup>a</sup> mensilità, con un aumento quindi di lire 6.500 annue (minimo previsto);

c) per le pensioni superiori a lire 276.000;

- coefficiente 125 per cento fino a lire 96.000;
- coefficiente 90 per cento da lire 96.001 a lire 276.000;
- coefficiente 100 per cento oltre lire 276.000.

Quindi, per le pensioni oltre le 276.000 lire, si verrebbe a conseguire l'aumento minimo previsto di lire 6.500 annue.

Ai nuovi importi riliquidati sono da aggiungersi le maggiorazioni per i figli.

Con l'adozione di questo sistema i proponenti intenderebbero conseguire un aumento percentuale del 25 per cento per le pensioni fino a lire 96.000; questa percentuale si ridurrebbe gradualmente per le pensioni di importo fino a lire 276.000.

Oltre questa cifra i pensionati godrebbero, come già si è detto, di un aumento minimo di lire 6.500 annue, comprensivo della 13<sup>a</sup> mensilità.

Trattasi quindi di un sistema diretto al livellamento delle pensioni, con evidente danno per coloro che hanno, durante il periodo lavorativo, maggiormente contribuito.

Con l'articolo 4 si propone la istituzione della scala mobile, con inizio dal 1° gennaio 1957; è previsto un aumento del 5 per cento per ogni variazione in aumento del costo della vita medio nazionale (calcolato dall'Istituto centrale di statistica) pari al 5 per cento rispetto all'anno base 1955.

Con l'articolo 5 si propongono sostanziali modifiche alle pensioni di reversibilità.

Eccole:

a) sostituzione dell'articolo 13 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con queste innovazioni:

concessione della pensione di reversibilità anche ai figli occupati, purchè di età non superiore agli anni 18;

concessione della pensione anche ai figli di età superiore agli anni 18 e fino all'età di anni 20 se studenti di scuole medie, o fino all'età di 26 anni qualora siano regolarmente iscritti alle Università, sempre che gli stessi non attendano a proficuo lavoro;

concessione della pensione in ragione dell'80 per cento al coniuge, in luogo del 50 per cento; del 30 per cento a ciascun figlio in luogo del 20 per cento, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure del 40 per cento, in luogo del 30 per cento, se hanno diritto a pensione solo i figli;

abrogazione della norma relativa ai limiti massimi della pensione di reversibilità, attualmente prevista in misura non inferiore alla metà, nè superiore all'ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12;

in mancanza del coniuge o dei figli, la liquidazione della pensione è reversibile ai genitori anche se di età inferiore ai 65 anni, purchè siano riconosciuti invalidi a norma del primo comma dell'articolo 10.

L'articolo 6 abroga l'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che fissa la pensione annua integrata all'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio.

È evidente che, se tale criterio fosse preso in considerazione per le pensioni di reversibilità, si giungerebbe all'assurdo di riliquidare pensioni ai superstiti in misura superiore a quelle godute in vita dagli assicurati.

L'articolo 7 considera tutti i periodi del servizio militare, in pace o in guerra, utili ai fini delle pensioni d'invalidità e vecchiaia.

Con l'articolo 8 si consente la continuazione a proprio carico del versamento dei contributi a coloro che, al compimento dell'età prescritta (anni 55 se donna e anni 60 se uomo), avessero raggiunto la necessaria contribuzione per la liquidazione della pensione, qualunque sia il numero dei contributi versati.

Ancora: con lo stesso articolo si consentono versamenti integrativi fino al raggiungimento della classe massima di contribuzione obbligatoria.

Con l'articolo 9 si vogliono ancora riaprire per altri due anni i termini per il riscatto dei periodi assicurativi di cui alla legge 23 luglio 1950, n. 633, con la innovazione di consentire il riscatto anche a coloro che percepivano stipendi, prima del 1939, superiori al massimale di lire 800 mensili.

L'articolo 10 propone la maggiorazione del 10 per cento della pensione anche per il coniuge, così come è prevista per i figli minori.

Con l'articolo 11 si propone di coprire il nuovo onere, per il 65 per cento mediante l'aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro, e per la parte rimanente a carico dello Stato.

Con l'ultimo articolo, il n. 12, s'intende dare decorrenza dal 1° gennaio 1956 ai benefici previsti nel disegno di legge.

Il relatore si permette di osservare che — mentre nella relazione dei presentatori del disegno di legge si afferma che « i proponenti non si pongono tuttavia l'obiettivo di addivenire ad una organica e definitiva sistemazione della materia, ma soltanto di sanare le lacune più gravi dell'attuale sistema » — le proposte contenute nel progetto di legge sono tante e di tale portata da far cadere la premessa e da incidere notevolmente sul nostro attuale sistema previdenziale.

Pare ancora a me che attraverso un progetto al quale non si vorrebbe dare eccessiva importanza, si proponessero innovazioni tali che consiglierebbero di rivedere tutto il nostro sistema assicurativo, per accertare se le altre norme della legge 4 aprile 1952, n. 218, possano continuare a sussistere accanto alle innovazioni.

Con tutto ciò, il relatore non intende escludere la possibilità di un approfondito esame di tutte le questioni che il disegno di legge propone.

Di fronte a questa iniziativa, come anche di fronte al disegno di legge presentato dai senatori Fiore ed altri (n. 1252) per estendere la pensione di reversibilità a coloro che decedettero o acquistarono il diritto a pensione prima del 1945, il relatore ritiene che sia urgente, per ora, soddisfare tre esigenze fondamentali, rinviando ad un successivo esame tutte le altre questioni che, per loro natura, sono suscettibili di lunga e laboriosa disamina.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le tre esigenze fondamentali sopra indicate riguardano:

1° la concessione della reversibilità della pensione ai superstiti degli assicurati deceduti prima del 1945 o pensionati prima della stessa data;

2° l'aumento dei minimi di pensione;

3° l'aumento percentuale di tutte le pensioni.

Il relatore avrebbe voluto formulare alla Commissione concrete proposte in ordine ai tre problemi sopra menzionati, ma ne fu trattenuto dai pareri contrari della 5<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro) in merito ai due disegni di legge che formano oggetto della presente relazione.

Il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1473 è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro rileva anzitutto che il disegno di legge nulla dice circa il reperimento dei mezzi per la copertura dell'onere a carico dello Stato; onere non lieve, poichè il progetto comporterebbe, se attuato, oltre 182 miliardi di maggiori prestazioni, di cui 25 a carico dello Stato. D'altra parte non è opportuno un nuovo aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro. È infatti notorio che in Italia l'onere dei contributi assicurativi è eccezionalmente pesante, e che è proprio tale onere che rende così bassa la remunerazione della mano d'opera. Si osserva inoltre che la alterazione delle quote spettanti alle vedove e ai figli non può essere approvata, poichè in tal modo si tratterebbero gli assicurati della Pre-

videnza sociale in maniera diversa, per quel che riguarda la reversibilità, dagli impiegati dello Stato. Altro vi sarebbe da dire, ma in linea generale si osserva che il regime di reversibilità, se si vuole modificarlo, in quanto si riconosca necessario, va studiato per le pensioni statali e per le altre, con gli stessi criteri.

« Pertanto la Commissione non può non dissentire dal disegno di legge, così come è formulato ».

Ed ecco il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1252:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che il presente disegno di legge comporterebbe un maggior esborso finanziario da parte dell'Erario tramite il fondo di adeguamento pensioni, ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218. Tale onere, che si può presumere ingente, non è precisato nel disegno di legge, che non adempie altresì al disposto dell'articolo 81 della Costituzione circa la copertura della spesa.

« Pertanto si esprime parere contrario al disegno di legge per la parte finanziaria ».

Conseguentemente la Commissione non può che rimettere al Senato ogni decisione in merito ai due progetti di legge d'iniziativa parlamentare, anche perchè i proponenti di essi, sollecitati a ritirarli, per ripresentare eventualmente il contenuto dei suddetti progetti di legge sotto forma di emendamenti al disegno di legge n. 2225 di iniziativa governativa, non hanno ritenuto di aderire all'invito loro rivolto.

ANGELINI Cesare, *relatore*.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE N. 1473

## Art. 1.

Il secondo e i successivi commi dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:

«L'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, integrate ai sensi dell'articolo 9, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, al minimo di lire 120.000.

«Il trattamento minimo di cui al precedente comma è maggiorato di 1/10 del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato e di 1/12 a norma del precedente articolo 3.

«Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

«Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto».

## Art. 2.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, tutte le pensioni liquidate o da liquidare ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono ricalcolate con i seguenti coefficienti:

a) fino all'importo di lire 96.000: il 125 per cento;

b) da lire 96.001 a lire 276.000: il 25 per cento, fino a lire 96.000 ed il 90 per cento per la parte rimanente;

c) oltre le lire 276.000: il 125 per cento fino a lire 96.000, il 90 per cento da lire 96.001

a lire 276.000 ed il 100 per cento oltre le lire 276.000. I detti importi si intendono ad esclusione della 13<sup>a</sup> mensilità e delle maggiorazioni per i figli a carico.

## Art. 3.

È garantito - in ogni caso - a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente liquidate, un aumento minimo di lire 6.500 annue, comprensivo della 13<sup>a</sup> mensilità.

## Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1957 i trattamenti minimi di cui all'articolo 1 della presente legge e le pensioni liquidate sono aumentate in ragione del 5 per cento per ogni variazione del costo della vita medio nazionale calcolato dall'Istituto centrale di Statistica, pari al 5 per cento rispetto a quello dell'anno base 1955.

Per ogni variazione del costo della vita medio nazionale di cui al comma precedente, per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva alle variazioni stesse, l'indice di integrazione di 45 volte di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è aumentato di due punti e mezzo.

## Art. 5.

L'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato semprechè per questo ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9 lettera a) e b) spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

La pensione spetta anche ai figli superstiti che hanno superato l'età di 18 anni, fino a 20 anni, qualora essi frequentino una scuola professionale, artistica o media, e fino a 26 anni quando siano regolarmente iscritti ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, o semprechè i figli stessi non attendano a proficuo lavoro.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) l'ottanta per cento al coniuge;

b) il trenta per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il quaranta per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Se il superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del 1° comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano nè coniugi, nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni o che siano invalidi ai sensi del primo comma dell'articolo 10, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del quindici per cento ciascuno ».

#### Art. 6.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con decorrenza dal 1° gennaio 1952.

#### Art. 7.

A richiesta dell'assicurato, i periodi di servizio militare, in qualsiasi tempo prestati, in pace o in guerra, sono computati come utili ai fini delle prestazioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, si computa come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

#### Art. 8.

L'assicurato per la invalidità e la vecchiaia che al compimento del 60° anno di età, se uomo, o del 55° anno di età, se donna, non ha conseguito i requisiti di contribuzione o di assicurazione necessari per liquidare la pensione, qualunque sia il numero dei contributi versati, può continuare a proprio carico il versamento dei contributi stessi secondo le norme contenute nella legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'assicurato per la invalidità e la vecchiaia per il quale siano fatti versamenti che non raggiungessero la classe massima di contributo, può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima.

#### Art. 9.

Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è data facoltà, da esercitarsi non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per i periodi di esclusione, all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia.

I contributi versati in base al precedente comma del presente articolo sono validi a tutti gli effetti sia ai fini del diritto alla pensione che della misura di questa.

Coloro che sono già pensionati o hanno comunque l'attività lavorativa possono ugualmente esercitare le facoltà di cui al primo comma del presente articolo ed in conseguenza chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione o della pensione stessa.

Il termine per il riscatto dei contributi, previsto dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, è riaperto per due anni, a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

La maggiorazione di un decimo sull'ammontare della pensione, prevista dall'articolo 12

del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, spetta anche al pensionato per il coniuge, se il coniuge è uomo, il decimo è corrisposto solo nel caso che esso sia ritenuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 11.

Al maggior onere derivante al Fondo Adeguamento Pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'applicazione della presente legge, si provvede per il 65 per cento mediante l'aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro e per il rimanente mediante aumento del concorso dello Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà provveduto in applicazione del precedente comma all'adeguamento delle aliquote dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio per i nuovi provvedimenti legislativi in applicazione del primo comma del presente articolo.

Art. 12.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1956.

DISEGNO DI LEGGE N. 1252

Art. 1.

La pensione di reversibilità di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, spetta:

1) ai superstiti dei pensionati anche quando questi abbiano conseguito il diritto a pensione, prima del 1° gennaio 1945;

2) ai superstiti degli assicurati, che abbiano conseguito i requisiti di contribuzione ed assicurazione, previsti dalle disposizioni in vigore, anche quando siano deceduti prima del 1° gennaio 1945.

Art. 2.

Tutti coloro che, in base al precedente articolo, hanno diritto alla pensione di reversibilità, devono presentare domanda all'Istituto di previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è a carico del Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218.